



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 7/TFT del 27 settembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 7/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare,
nella riunione tenutasi in Napoli il 23 settembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 473

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. N. Di Ronza, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano.

Proc.37/1248pfi18-19/MS/CS/mf del 1.07.2019.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pagano Antonio n.3.12.1961, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. Rocchese per rispondere, della violazione dell'art.1bis, comma 1 del C.G.S. vigente "ratione temporis", in relazione all'art.94 ter comma 13 delle NOIF e all'art.8, commi 9 e 15 del C.G.S. vigente "ratione temporis", per non aver pagato all'allenatore, sig. Osvaldo Ferullo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale L.N.D. con decisione deell'11.10.2018 pubblicata con C.U. n.5/2018 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia; La società Pol. Rocchese, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4 comma 1 C.G.S. vigente "ratione temporis" per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente Pagano Antonio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Pol. Rocchese € 600,00 di ammenda. Il TFT prende che atto che le somme dovute come da decisione del collegio arbitrale, sono state considerate come provato dalle quietanze di pagamento versate in atti. Nondimeno va rilevato che tale pagamento è avvenuto solo nel Luglio 2019 in ritardo rispetto ai termini di 30 giorni dall'11/10/2018. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente Antonio Pagano la sanzione di (1) un mese; per la società Pol. Rocchese euro 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE
Avv. Arturo Frojo

FASC. 480

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. N. Di Ronza, avv. E. Russo, avv. M. Bianco, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone

Proc.798/758pfi18-19/MS/CS/jg del 16.07.2019 (Campionato Regionale Prima Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Crispino Luca n.18.09.1978, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sporting Campania, (Ora Sporting Barra), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Odonkor Cecil Kuakie nato 13.10.1997, (gara del 26.11.2017) e Miele Vincenzo nato 10.06.1997 (gara 29.10.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sig. Franco Mario (1 gara), e Petillo Roberto (1 gara) della società Asd Sporting Campania, (Ora Sporting Barra), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Sporting Campania, (Ora Sporting Barra), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Sporting Campania, (Ora Sporting Barra), malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Franco Mario (1 gara), e Petillo Roberto (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Crispino Luca l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sporting Campania, (Ora Sporting Barra) ed il suo Presidente Sig. Crispino Luca, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'udienza il sig. Crispino Luca ha chiesto di patteggiare la sanzione, con adesione della Procura Federale. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori: Odonkor Cecil kuakie e Miele Vincenzo (3) tre giornate di squalifica ciascuno; per i dirigenti accompagnatori sig. Franco Mario e Petillo Roberto la sanzione di mesi (3) tre di inibizione ciascuno; per la società ASD Sporting Campania, (ora Sporting Barra) (2) due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD Sporting Campania, (ora Sporting Barra) alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non

appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per i calciatori: Odonkor Cecil kuakie e Miele Vincenzo (2) due giornate di squalifica ciascuno; per i dirigenti accompagnatori sig. Franco Mario e Petillo Roberto la sanzione di mesi (2) due di inibizione ciascuno; per la società ASD Sporting Campania, (ora Sporting Barra) (2) due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 250,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE

Avv. Arturo Frojo

FASC. 480

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. N. Di Ronza, avv. E. Russo, avv. M. Bianco, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone

Proc.798/758pfi18-19/MS/CS/jg del 16.07.2019 (Campionato Regionale Prima Categoria).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Crispino Luca n.18.09.1978, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sporting Campania, (Ora Sporting Barra), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF.

All'udienza del 23.09.2019 il deferito, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Crispino Luca la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione e 15 giorni (s.b. inibizione di mesi 5 ridotti come sopra per rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

Per il Presidente Crispino Luca la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione e 15 giorni (s.b. inibizione di mesi 5 ridotti come sopra per rito). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE

Avv. Arturo Frojo

FASC. 477

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Avv. V. Pecorella.

Proc.523/1247pfi18-19/MS/CS/mf del 10.07.2019 (Campionati Juniores Regionale, Giovanissimi B Provinciali e Allievi Provinciali).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Bisogno Stefano n.17.02.1968, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. VIS MONTORESE 1978, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Vella Bruno nato 18.06.2005, (gare Giovanissimi B provinciali del 14.01.2019 e 11.11.2018), Palmieri Alfonso nato 6.03.2003 (gara allievi provinciali 27.11.2018), D'urso Giuseppe nato 11.03.2005 (gara Giovanissimi B provinciali del 19.01.2019), Di Martino Francesco nato

16.12.2005 (gare giovanissimi B provinciali del 4.12.2018, 19.01.2019 e 6.11.2018), Rispoli Giulio nato 6.1.2003 (gare allievi provinciali del 18.11.2018, 11.12.2018, 16.12.2018, 28.01.2019 e 2.02.2019, nonché gare Juniores Regionali del 11.11.2018, 18.11.2018, 16.12.2018 e 13.01.2019 per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sig. Del Gaudio Marco (3 gare), Barretta Raffaele (5 gare), Giorgio Domenico (2 gare), Ragone Giuseppe (1 gara), De Simone Valentino (3 gare) e Civale Fabio (1 gara) della società U.s.d. Vis Montorese 1978, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società U.s.d. Vis Montorese 1978, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società U.s.d. Vis Montorese 1978, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori . Del Gaudio Marco (3 Gare), Barretta Raffaele (5 Gare), Giorgio Domenico (2 Gare), Ragone Giuseppe (1 Gara), De Simone Valentino (3 Gare) E Civale Fabio (1 Gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Bisogno Stefano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s.d. Vis Montorese 1978 ed il suo Presidente Sig. Bisogno Stefano, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Vella Bruno quattro (4) giornate di squalifica; D'urso Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; Di Martino Francesco quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Bisogno Stefano la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; ai calciatori: Palmieri Alfonso tre (3) giornate di squalifica, Rispoli Giulio sette (7) giornate di squalifica; ai dirigenti accompagnatori sig.ri Del Gaudio Marco la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione, Barretta Raffaele la sanzione di sei (6) mesi di inibizione, Giorgio Domenico la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione, Ragone Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione , De Simone Valentino la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione e Civale Fabio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; La società U.s.d. Vis Montorese 1978 la penalizzazione di punti otto (8) di penalizzazione ed euro 750.00. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. U.s.d. Vis Montorese 1978 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il TFT rileva che i calciatori Vella Bruno, D'Urso Giuseppe e Di Martino Francesco risultano infraquattordicenni all'epoca dei fatti e pertanto dichiara il non doversi procedere nei confronti degli stessi. In ordine ai deferiti Del Gaudio Marco, Giorgio Domenico e

Bisogno Stefano, già sanzionati con provvedimento del 5/9/2019 pubblicato sul C.U. n.1/TFT del 5/9/2019, ritenuta la continuazione **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare, ad eccezione dei calciatori Vella Bruno, D'urso Giuseppe e Di Martino Francesco per i quali si procede il non luogo a provvedere, per gli altri deferiti infligge: al Sig. Bisogno Stefano la sanzione di mesi dieci (10) di inibizione; ai calciatori: Vella Bruno cinque (5) giornate di squalifica, Palmieri Alfonso due (2) giornate di squalifica, Rispoli Giulio cinque (5) giornate di squalifica; ai dirigenti accompagnatori sig.ri Del Gaudio Marco la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione, Barretta Raffaele la sanzione di quattro (4) mesi di inibizione, Giorgio Domenico la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione, Ragone Giuseppe la sanzione di mesi due (2) di inibizione, De Simone Valentino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione e Civale Fabio la sanzione di mesi due (2) di inibizione; La società U.s.d. Vis Montorese 1978 la penalizzazione di: punti due (2) per il campionato Juniores Regionali, punti due (2) per il campionato Giovanissimi B Provinciali e punti tre (3) per il Campionato Allievi Provinciali ed euro 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE

Avv. Arturo Frojo

FASC. 474

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. N. Di Ronza, avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, avv. R.Cangiolo, dott. G. De Vincentiis.

Proc.387/942pfi18-19/MS/CS/sds dell'8.07.2019 (Campionato Regionali allievi B).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Michele Visone n.01.01.1980, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Micri, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Pasquale Maranzino nato 25.04.2002, (gara del 12.11.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Antonio Costanzo (1 gara), della società Asd Micri, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Micri, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 23/9/2019 erano presenti i soggetti deferiti Michele Visone Presidente, Antonio Costanzo Dirigente accompagnatore ed il sig. Francesco Maranzino (all'epoca dei fatti già tesserato per la società ASD Micri). Nel Corso della predetta udienza il Presidente della società depositava le seguenti documentazioni: Copia tessera provvisoria stagione 2018/19 del calciatore Francesco Maranzino dalla quale si rileva il numero di matricola 5683849, numero due certificati medici datati rispettivamente 6/9/2017(data antecedente la disputa della gara del 12/11/2017 e del 19/9/2018, stampato storico tesseramento del calciatore dal quale risulta il regolare tesseramento per la società oggetto di deferimento. Al Termine dell'udienza, la Procura Federale concludeva chiedendo per il presidente Visone Michele tre mesi di inibizione, per il Dirigente Accompagnatore Antonio Costanzo tre mesi di inibizione per il calciatore Pasquale Maranzino tre giornate di squalifica per la società chiedeva un punto di penalizzazione ed euro trecento di ammenda. Va detto in premessa che il nominativo del calciatore Pasquale Maranzino nato a Napoli il 25/4/2002 non risulta nel sistema informatico AS400 di questo comitato Campano. A ciò si aggiunge che nel corso dell'udienza del

23/9/2019 il Presidente della società Micri unitamente al Dirigente Accompagnatore Antonio Costanzo depositavano la documentazione indicata in premessa dalla quale risulta palesemente che il calciatore con la matricola 5683849 corrisponde al tesserato della società Micri Maranzino Francesco nato a Napoli il 9/1/2002 e di conseguenza il nominativo Maranzino Pasquale nato a Napoli il 25/4/2002 inserito nella distinta di gara del 12/11/1207 valevole per il campionato regionale allievi B gara (Robur Caserta – Micri) è frutto di un mero errore di trascrizione da parte del soggetto che ha curato la compilazione della distinta di gara. Alla Luce delle predette considerazioni ed all'esito della documentazione versata in atti a questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

di prosciogliere i soggetti deferiti Michele Visone (Presidente) Antonio Costanzo (Dirigente Accompagnatore) nonché la società Micri, in ordine al presunto deferito sig. Maranzino Pasquale (calciatore) dichiara di non doversi procedere. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE
Avv. Arturo Frojo**

FASC. 481

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. N. Di Ronza, avv. M. Bianco, avv. M. Iannone, avv. F. Mottola.

Proc.832/1125pfi18-19/CS/ps del 16.07.2019 (Campionato Provinciale di 3^a catg. Caserta)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pratillo Girolamo n. 18.08.1981, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (5 gare) della società Asd Real Colonia San Leucio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e artt. 45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Real Colonia San Leucio, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che tutti i calciatori erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Real Colonia San Leucio, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Pratillo Girolamo (5 gare) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Pratillo Girolamo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real Colonia San Leucio, ed il suo Presidente Sig. Pratillo Girolamo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Pratillo Girolamo la sanzione di mesi (7) sette di inibizione, per la società ASD Real Colonia San Leucio la penalizzazione di (5) cinque punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che tutti i calciatori di cui al

deferimento non erano tesserati per la soc. Asd Real Colonia San Leucio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente Pratillo Girolamo la sanzione di mesi (5) cinque di inibizione, per la società ASD Real Colonia San Leucio la penalizzazione di (3) tre punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Eugenio Russo**

FASC. 479

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. N.Di Ronza, avv. V.Pecorella, avv. I.Simeone, avv. R.Cangiano, dott. G. De Vincentiis.

Proc.940/1029pfi18-19/MS/CS/cf del 18.07.2019 (Campionato Provinciale 3[^] catg. SA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Vassallo Daniele n.16.02.1974, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Domenico Vassallo, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Rossi Salvatore nato 13.06.1987, (gara del 12.11.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Sabato Roberto (1 gara), della società Asd Domenico Vassallo, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Domenico Vassallo, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Domenico Vassallo, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Sabato Roberto con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Vassallo Daniele l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Domenico Vassallo, ed il suo Presidente Sig. Vassallo Daniele, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura

Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva: per il Presidente Vassallo Daniele la sanzione di mesi (3) tre di inibizione, per il dirigente accompagnatore Sabato Roberto la sanzione di mesi (3) tre di inibizione, per il calciatore Rossi Salvatore (3) tre giornate di squalifica, per la società ASD Domenico Vassallo la penalizzazione di (1) un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Domenico Vassallo alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente Vassallo Daniele la sanzione di mesi (2) due di inibizione, per il dirigente accompagnatore Sabato Roberto la sanzione di mesi (2) due di inibizione, per il calciatore Rossi Salvatore (2) due giornate di squalifica, per la società ASD Domenico Vassallo la penalizzazione di (1) un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE
Avv. Arturo Frojo

FASC. 478

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone, Avv. F. Mottola; Avv. M. Bianco; Avv. N. Di Ronza.

Proc.475/945pfi18-19/MS/CS/sds del 9.07.2019 (Campionato 3^a catg. Salerno)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Roberto Rispoli n.21.08.1975, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd San Vito Cava per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Ignazio Stasio nato 7.05.1993, (gara del 24.02.2018), Roberto Accarino nato 4.04.1978 (gare del 24.02.2018 e 15.04.2018, Catello Avagliano nato 10.06.1993 (gara del 15.04.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Marco Ronca (1 gara), della società Asd San Vito Cava, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd San Vito Cava, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd San Vito Cava, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Marco Ronca con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente

tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Roberto Rispoli l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd San Vito Cava ed il suo Presidente Sig. Roberto Rispoli n.21.08.1975 non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: Sig. Roberto Rispoli la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; calciatori: Ignazio Stasio tre (3) giornate di squalifica, Roberto Accarino quattro (4) giornate di squalifica, Catello Avagliano tre (3) giornate di squalifica; il dirigente accompagnatore sig. Marco Ronca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; La società Asd San Vito Cava la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 360.00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd San Vito Cava alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Roberto Rispoli la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; calciatori: Ignazio Stasio due (2) giornate di squalifica, Roberto Accarino tre (3) giornate di squalifica, Catello Avagliano due (2) giornate di squalifica; il dirigente accompagnatore sig. Marco Ronca la sanzione di mesi due (2) di inibizione; La società Asd San Vito Cava la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 200.00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Eugenio Russo**

FASC. 482

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Avv. V. Pecorella.
Proc.1152/1046pfi18-19/CS/ps del 22.07.2019.**

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La società A.s.d. Scafatese Calcio 1922, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4 comma 2, del C.G.S. per la condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Amendola Claudio, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Scafatese Calcio in quanto eludendo il vincolo di giustizia presentava al Giudice di Pace di Torre Annunziata un ricorso per Decreto ingiuntivo nei confronti della società F.C.D. Rossoblù Potenza e ciò in assenza di formale autorizzazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C

All'udienza del 23.09.2019 il rappresentante della società deferita, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente per: la società A.s.d. Scafatese Calcio 1922 la sanzione di euro 400.00 di ammenda (s.b. euro 600.00 di ammenda ridotta come sopra per rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

Per la società A.s.d. Scafatese Calcio 1922 la sanzione di euro 400.00 di ammenda (s.b. euro 600.00 di ammenda ridotta come sopra per rito). Manda alla segreteria del Comitato Regione Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE
Avv. Arturo Frojo

FASC. 476

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone, Avv. F. Mottola.

Proc.427/1225pfi18-19/MS/CS/sds dell'8.07.2019 (Campionato Allievi U17 Provinciale CE).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Menale Giuseppe n.19.03.1957, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (1 gara) della società As Fertilia Boys, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e artt. 45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Tessitore Antonio nato 21.01.2003, (gare del 9.12.2018 e 16.12.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sig. Mauriello Saverio (1 gara) della società As Fertilia Boys, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società As Fertilia Boys, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società As Fertilia Boys, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Mauriello Saverio (1gara) e Menale Giuseppe presidente (1 gara), con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Menale Giuseppe l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La As Fertilia Boys, ed il suo Presidente Sig. Menale Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: Sig. Menale Giuseppe la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il calciatore Tessitore Antonio quattro (4) giornate di squalifica; il dirigente accompagnatore sig. Mauriello Saverio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; La società As Fertilia Boys la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 400.00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non erano

tesserato per la soc. As Fertilia Boys alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Menale Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il calciatore Tessitore Antonio quattro (4) giornate di squalifica; il dirigente accompagnatore sig. Mauriello Saverio la sanzione di mesi due (2) di inibizione; La società As Fertilia Boys la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 250.00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Eugenio Russo**

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 27 settembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**